



Roma, 23/06/2026

Ufficio: DAR/DC  
Protocollo: 202605521/AG  
Oggetto: **Parere del Consiglio di Stato n. 00959/2026 del 29 maggio 2026 - illegittimità delle misure di sostegno economico limitate alla sola farmacia comunale**  
Circolare n. 15952

SS  
4.1  
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Parere del Consiglio di Stato n. 00959/2026:  
il comune non può vincolare l'uso di bonus alla sola farmacia comunale***

Si informa che il Consiglio di Stato, con [parere del 29 maggio 2026](#), si è pronunciato in merito ad un ricorso straordinario presentato da due farmacie contro il Comune e la società avente in concessione trentennale la farmacia comunale, per l'annullamento della deliberazione della Giunta comunale recante l'iniziativa denominata "*Kit del benvenuto – collaborazione con Farmacia ...*", nonché degli atti presupposti e connessi, in particolare dell'art. 5, comma 12, del contratto di concessione.

In particolare, il kit di benvenuto per i nati dell'anno prevedeva:

- Un buono da 100 euro (80 a carico del Comune, 20 euro a carico del concessionario) da spendere esclusivamente presso la farmacia comunale per acquisto prodotti per neonati;
- Una tessera sconto del 15% per acquisti di prodotti per l'infanzia, fruibile esclusivamente presso la medesima farmacia comunale fino al compimento del terzo anno di età del bambino.

Le farmacie ricorrenti hanno impugnato la delibera con ricorso straordinario, al fine di ottenere l'annullamento della stessa, lamentandone l'illegittimità per violazione del principio di uguaglianza e dei principi vigenti in materia di concorrenza e mercato e per eccesso di potere per disparità di trattamento e sviamento.

Secondo le ricorrenti, poiché le misure a favore delle famiglie dei neonati e dei bambini fino a tre anni potevano essere fruite soltanto presso la Farmacia comunale, le stesse costituivano un inammissibile strumento di alterazione dei fondamentali principi di libertà del mercato e della concorrenza, favorendo il concessionario della farmacia comunale a beneficio della quale veniva distolta la clientela.

Il Comune, a propria difesa, ha rivendicato la legittimità del proprio operato, precisando che la concessionaria della farmacia comunale con l'offerta che le era valsa l'aggiudicazione, si era impegnata ad emettere buoni per il valore di €. 20,00 per i neonati e una scontistica per l'acquisto di prodotti per l'infanzia fino al compimento del terzo anno di età del bambino sicché la delibera costituiva l'attuazione degli impegni assunti della concessionaria cui si era associata la previsione da parte dell'ente di un contributo di €. 80,00 per famiglie dei neonati quale misura di sostegno a sua volta attuativa del DUP (missione 12 – politiche sociali e famiglia).

Il Comune, inoltre, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e genericità dei motivi.

Il Consiglio di Stato ha respinto le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune, ritenendo sussistente l'interesse delle ricorrenti a contestare misure discriminatorie che incidono sul mercato.

Nel merito, il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso per le seguenti ragioni.

Innanzitutto, l'Organo giudicante ha evidenziato che l'intervento comunale interferisce direttamente sull'attività commerciale soggetta alle ordinarie limitazioni a tutela della concorrenza.

*Limitare l'uso dei bonus e dello sconto alla sola farmacia comunale "non può che produrre ragionevolmente l'effetto di indirizzare le famiglie beneficiarie del bonus e dello sconto verso la sola Farmacia Comunale, evidentemente a discapito delle altre due farmacie ricorrenti. Non è infatti possibile negare che le farmacie nel caso di specie interessate (le ricorrenti e la farmacia comunale) offrono i medesimi prodotti ovvero prodotti affini o succedanei, dando vita pertanto fisiologicamente, temporalmente, geograficamente e quindi merceologicamente ad un unico mercato di riferimento sul quale hanno un effetto diretto ed immediato le misure economiche previste dal Comune per le famiglie dei neonati e dei bambini, usufruibili solo presso la farmacia comunale".*

Inoltre, il Collegio ha ribadito che nelle attività commerciali il Comune deve garantire la libera concorrenza, destinando pari risorse a tutti gli operatori. Ed infatti *"come chiarito dalla Corte costituzionale (sent. n. 87/2006) l'attività farmaceutica*

*ha una duplice natura, pubblicistica e commerciale. Pertanto, il Comune deve garantire la libera concorrenza destinando pari risorse a tutte le farmacie in sede di attività commerciali, cosa che non è avvenuta nel caso di specie”.*

Il Collegio, infine, ha evidenziato che la misura costituisce un ingiustificato aiuto al concessionario, riducendone il rischio di impresa, indipendentemente dal fatto che l’incremento di fatturato possa indirettamente portare benefici all’ente tramite il canone di concessione.

Per le suddette considerazioni, il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso.

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(Dr. Andrea Mandelli)